

N. R.G. 749/2014



Sentenza N. 49/2016
Fascicolo N. 749/2014
Cronolog. N. 552/2016
~~Repertorio N.~~

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr. 749-14 R.G.L., promossa da:

Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana, rappresentate e difese, in forza di mandato a margine del ricorso depositato il 14.10.2014 dagli avv.ti Bruno Laudi e Stefania Mangione del foro di Bologna e dall'avv. Mauro De Pascalis del Foro di Bolzano, quest'ultimo anche domiciliata rio in Bolzano via Museo 31

ricorrente

contro

Poste Italiane spa società con socio unico, in persona dell'ing. Francesco Caio, nato a Napoli il 23.08.1957, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Esposito del Servizio Legale della Società, Dislocazione di Trento, come da procura generale autenticata a cura del notaio dott. Pierluigi Ambrosone dd. 10.06.2014 sub Rep. 49620 (raccolta 12553) – reg.ta in Roma l'11.06.2014 con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Filiale delle Poste Italiane di Bolzano, piazza Parrocchia 14 – Bolzano

convenuta

IPRAMS spa, con sede in 16142 Genova, C.so Galliera 21/6

chiamata contumace

pagin



Consorzio Stabile Prisma in liquidazione (già Prisma società consortile a r.l.) in persona del liquidatore,
con sede in 16142 Genova corso Galliera 20/8

chiamata contumace

Fallimento CPA Service srl

chiamato contumace

In punto: ricorso ex art. 414 c.p.c.

causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.02.2016 sulle seguenti conclusioni:

per la parte ricorrente:

"1. Accertare e dichiarare che i crediti dei ricorrenti maturati durante il rapporto di lavoro con la CPA Services srl per l'esecuzione dell'appalto di Poste Italiane spa, con sede in Roma, viale Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore sono i seguenti:

Barbuntoiu Sabina: euro 2.339,55 (di cui euro 1.028,21 lordi a titolo di TFR)

Begum Kokhia: euro 1.179,41 (di cui euro 843,91 lordi a titolo di TFR)

Benddikia Khadija: euro 2.374,21 (di cui euro 1.307,95 lordi a titolo di TFR)

Bolic Hasiya: euro 1.869,99 (di cui euro 1.067,81 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Arbana: euro 1.605,33 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Luljeta: euro 1.543,27 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Di Paola Loredana: euro 1.179,41 (di cui euro 313,12 lordi a titolo di TFR)

Per i titoli specificati nel ricorso, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in giudizio, previa eventuale CTU contabile, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e per l'effetto

2. dichiarare e condannare in ragione della responsabilità diretta e solidale del committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 e/o all'art. 1676 c.c. Poste Italiane spa come sopra rappresentante e domiciliate a corrispondere alle ricorrenti i seguenti importi:

Barbuntoiu Sabina: euro 2.339,55 (di cui euro 1.028,21 lordi a titolo di TFR)

pagina 2/10


Begum Kokhia: euro 1.179,41 (di cui euro 843,91 lordi a titolo di TFR)

Benddikia Khadija: euro 2.374,21 (di cui euro 1.307,95 lordi a titolo di TFR)

Bolic Hasiya: euro 1.869,99 (di cui euro 1.067,81 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Arbana: euro 1.605,33 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Luljeta: euro 1.543,27 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Di Paola Loredana: euro 1.179,41 (di cui euro 313,12 lordi a titolo di TFR)

Per i titoli specificati nel ricorso, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in giudizio, previa eventuale CTU contabile, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Con vittoria di spese competenze ed onorari a favore dei sottoscritti procuratori antistatari"

per la parte convenuta:

"in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per l'interveuta decadenza delle ricorrenti sig.re Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana dall'azione ex art. 29 co. 2 del d.lvo. 276/2003 nei confronti di Poste Italiane;

in via preliminare (subordinata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 420 co.9 e 11 c.p.c. fissare una nuova udienza ai fini della chiamata in causa della società per azioni IPRAMS in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 16142 Genova, corso Galliera n.21/6 e del Consorzio Stabile Prisma in liquidazione (già Prisma società consortile a r.l.) in persona del liquidatore, con sede legale in 16142 Genova, corso Galliera 20/8 quali soggetti che, in virtù del "contratto di appalto per il servizio di pulizia ed igiene ambientale uffici ed immobili di Poste Italiane Spa – Lotto 4 – Provincia di Bolzano" stipulato con le Poste Italiane nel corso dell'anno 2008 ed operativo sino al 31.05.2012, siano tenuti a tenere indenne (in solido o pro quota tra loro) la società Poste Italiane da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente causa;

pagina 3 di 5



in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate dalle sig.re Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana nei confronti della società per azioni Poste Italiane e, comunque, in caso di accoglimento delle domande delle sette lavoratrici, detrarre dalle pretese delle ricorrenti quanto alle stesse già corrisposto e che verrà presumibilmente corrisposto in sede di riparto dell'attivo del fallimento, dichiarato con la sentenza 556/2013 di CPA Services srl;

in via subordinata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisato che Poste Italiane Spa sia tenuta a pagare alle sig.re Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana sia pure in via solidale somme di cui alle conclusioni formulare in ricorso, accertare ritenere e dichiarare che l'azione esecutiva nei confronti della società Poste Italiane possa essere intentata dalle odierne ricorrenti solo dopo l'infruttuosa escussione dei patrimoni di IPRAMS Spa, del Consorzio Stabile Prisma in liquidazione ed accertare, ritenere e dichiarare che la società per azioni IPRAMS ed il Consorzio Stabile Prisma in virtù dell'operatività del contratto di appalto stipulato con Poste Italiane (ed anche dei contratti di lavoro a suo tempo stipulati da CPA Services srl con le sig.re Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana) sono responsabili e con ogni conseguenza dei crediti maturati dalle odierne ricorrenti e, per l'effetto condannare le menzionate imprese, pro quota o in solido fra loro, a tenere indenne la società Poste Italiane da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente causa.

Con vittoria in ogni caso di spese, competenze, onorari "

FATTO E DIRITTO

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14.10.2014 le sig.re Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana convenivano in giudizio Poste Italiane Spa esponendo a questo Tribunale di aver lavorato alle dipendenze della società CPA Services srl con

pagina



contratti part time dall'1.12.2008 al 31.10.2011 ; di essere state adibite per tutta la durata del rapporto di lavoro all'appalto che la datrice di lavoro aveva ottenuto da Poste Italiane spa per il servizio di pulizie degli uffici della committente situati a Bolzano e Provincia; di essere rimaste in credito alla cessazione del rapporto delle somme meglio indicate nelle conclusioni sopra ritrascritte per intero, a titolo di TFR, 13.ma e 14.ma; che CPA era fallita con sentenza 12.07.2013. Tanto premesso chiedevano la condanna ex art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 e 1676 c.c. di Poste al pagamento della somma complessiva di euro 12.091,17.-..

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.2.2015 si costituiva in giudizio Poste Italiane spa eccependo in primis la decadenza delle ricorrenti dall'azione ex art. 29 co 2 d.lgs 276/2003 (per aver depositato il ricorso giudiziario oltre il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto e non potendosi considerare valido atto di interruzione della decadenza la richiesta del 19.11.2012 proveniente esclusivamente dagli avv.ti Laudi e Mangione non accompagnata da procura scritta), chiedendo la chiamata in causa di IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma (che avevano costituito l'ATI aggiudicataria dell'appalto di Poste e da questa poi subappaltato a CPA Service), contestando l'esperibilità da parte delle lavoratrici nei confronti di Poste dell'azione diretta ex art. 1676 c.c. e contestando comunque nel merito la pretesa delle lavoratrici. Poste Italiane specificava di non aver comunque alcun debito nei confronti delle altre convenute, eccepiva che doveva tenersi conto delle somme che le lavoratrici avrebbero percepito dal Fallimento di CPA Service, che IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma avrebbero comunque dovuto tenere indenne Poste Italiane quali componenti dell'ATI aggiudicataria dell'appalto ed infine il beneficio della preventiva escussione del patrimonio degli appaltatori IPRAMS Spa e Consorzio Stabile Prisma.

Autorizzata la chiamata di IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma, integrato il contraddittorio anche con il Fallimento di CPA Service srl, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la decisione l'udienza del 26.02.2016 concedendo termine per il deposito di note.

Entrambe le parti depositavano note difensive.

Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

pagina 5 di 15



Eccezione di decadenza art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003

Il legislatore ha limitato temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti del committente entro un termine, di decadenza, di due anni che inizia a decorrere dalla cessazione dell'appalto.

Ai fini della decorrenza del termine biennale di decadenza, pertanto, è irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con diversi committenti, in quanto ciò che rileva è unicamente la cessazione del rapporto di appalto tra committente ed appaltatore; di quello specifico rapporto di appalto in cui è stato impegnato il lavoratore ed in cui è maturato il relativo credito.

Dunque, a prescindere dalla cessazione o meno del rapporto di lavoro, il termine biennale inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'appalto in cui è stato impegnato il lavoratore che intende agire contro il committente per recuperare crediti retributivi maturati nel periodo.

Non è invece chiaro come si eviti la decadenza, poichè la legge non dice quale debba essere l'atto che il lavoratore deve compiere per impedire la decadenza. Può ritenersi pacifico che al fine di impedire la decadenza l'atto debba essere rivolto nei confronti del committente, in quanto non è sufficiente ad impedire la decadenza una diffida, sia essa giudiziaria, sia stragiudiziale, rivolta nei soli confronti dell'appaltatore-datore di lavoro. Secondo la soluzione presa su questo argomento dal Tribunale di Roma 11.3.2014 est. Boghetich, solo il deposito del ricorso giudiziario è idoneo ad impedire la maturazione della decadenza, mentre sarebbero irrilevanti le richieste di pagamento rivolte nei confronti del committente. Secondo il Tribunale questa *interpretazione è avvalorata dalla novella legislativa che – aggiungendo un periodo immediatamente successivo alla previsione del termine - fa espressamente riferimento all'azione giudiziale*. Come è stato però giustamente notato, la soluzione non può essere condivisa perché la decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che di volta in volta il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa all'ente previdenziale per le prestazioni; un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento; il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale ecc). Non esiste una modalità sempre valida per impedire la decadenza siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore.

pagina 6 di 15



La norma in oggetto però non precisa quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, limitandosi ad affermare che «... il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore ... entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto ...».

La sentenza del Tribunale di Roma sul presupposto che il periodo immediatamente successivo alla previsione del termine faccia riferimento all'azione giudiziaria proposta dal lavoratore interessato (*«Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori»*), afferma che secondo il legislatore solo l'azione giudiziaria sarebbe l'unico idoneo atto a impedire la perdita del diritto, per cui il *dies ad quem* deve essere individuato nella data del deposito del ricorso giudiziario in cancelleria.

L'argomento, tuttavia, non tiene conto del fatto che l'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003 è stato sottoposto ad una serie reiterata di modifiche normative che si sono sovrapposte: l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore è stato introdotto solo con la legge n. 92/2012, mentre la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003; per cui non può certo affermarsi che il legislatore del 2003 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotta nella norma solo nel 2012.

Pertanto risulta più fondato affermare che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto. Si tratta di una tesi che è maggiormente coerente con la *ratio* dell'istituto rivolto a consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto) rispetto a quello di prescrizione di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc..

Sull'efficacia diretta della richiesta stragiudiziale rivolta dai lavoratori al committente si è pronunciata la Cass

pagina 7



Sez. L, Sentenza n. 9048 del 19/04/2006 sia pure al fine di consolidare la responsabilità del committente in relazione all'art. 1676 c.c. (che non contempla però decadenza alcuna).

Tanto premesso, l'eccezione di decadenza va rigettata, essendo stata la decadenza interrotta con lettera del 19.11.2012.

Eccezione di difetto di procura scritta

L'eccezione non è fondata e va rigettata.

La richiesta a firma degli avv.ti Laudi e Mangione del 19.11.2012 è valido atto interruttivo della decadenza.

Non occorre il preventivo rilascio di procura scritta.

Nella specie di tratta di atto unilaterale recettizio, atto in senso stretto e non negoziale.

Come ha avuto modo di chiarire Cass. 4175/02 la richiesta del difensore costituisce atto a contenuto non negoziale, perché non diretto a concludere un contratto, ed ha natura di atto giuridico in senso stretto.

Tale atto non deve essere preceduto, ai sensi dell'art. 1392 c.c., da procura scritta, in quanto non è diretto alla stipula di un contratto, ed è, perciò, valido ed efficace anche se compiuto da professionista non ancora munito di procura scritta, alla condizione che lo stesso abbia operato come mandatario del creditore, che lo abbia abilitato ad agire, oppure abbia agito sulla base di più ampio rapporto comprensivo di analogo potere (cfr. Cass. 4.2.93 n. 1359, a proposito dei requisiti della costituzione in mora inviata dal legale ancora non investito del mandato).

Tanto premesso l'eccezione va rigettata.

Differenze retributive

Tutte le poste creditorie rivendicate hanno natura retributiva.

I conteggi sindacali allegati al ricorso sono stati redatti sulla scorta dei dati di cui alle buste paga, al contratto di lavoro ed ai cud.

I conteggi non sono stati contestati se non genericamente e pertanto deve concludersi nel senso della correttezza degli stessi.

pagina 8 di 15



Dall'istanza per il deposito del rendiconto presentata dal curatore del Fallimento CPA Services srl si evince che non è stato realizzato alcun attivo, sicchè le ricorrenti nulla hanno percepito dal Fallimento da detrarre dalle somme rivendicate.

Art. 1676 c.c. - esclusione

L'art. 1676 c.c. è una norma di carattere generale che, in materia di appalto, introduce una responsabilità diretta del committente rispetto ai crediti vantati dai lavoratori impiegati nell'appalto nei confronti dell'appaltatore.

La norma, la cui rubrica è "diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente", prevede che "coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Scopo della norma è quello di offrire una garanzia in favore dei lavoratori relativamente ai propri crediti vantati nei confronti del datore di lavoro in caso di inadempimento o insolvenza di quest'ultimo.

E' vero che il committente è del tutto estraneo al rapporto di lavoro, ma egli in ogni caso si avvale, attraverso lo strumento dell'appalto, delle energie lavorative dei dipendenti dell'appaltatore e questo spiega l'introduzione a suo carico di una obbligazione solidale con l'appaltatore.

Come espressamente indicato dalla norma l'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente ha natura di azione diretta, con la conseguenza che i lavoratori agiscono verso il committente non in sostituzione dell'appaltatore, ma facendo valere in via diretta un proprio e autonomo diritto ad essi riconosciuto dalla legge.

L'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. incide, con carattere estintivo, su due distinte posizioni creditizie, in quanto si estingue sia il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro appaltatore, sia, nei limiti del credito retributivo in favore del lavoratore, il credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente.

Ovviamente l'obbligazione del committente verso gli ausiliari si aggiunge a quella del datore di lavoro appaltatore, tanto che le stesse sono legate dal vincolo della solidarietà, derivando dal medesimo titolo giuridico: ne consegue la possibilità per il creditore (lavoratore) di aggredire indifferentemente l'uno o l'altro dei condebitori; il lavoratore potrebbe, infatti, rivolgersi anche nei soli confronti del committente. Anzi si ritiene comunemente che l'azione possa essere proposta nei confronti del committente anche nella ipotesi di fallimento dell'appaltatore: del resto da un lato la funzione della garanzia è quella di consentire il soddisfacimento del credito del lavoratore proprio nelle ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi in stato di insolvenza e dall'altro si



tratta di una azione diretta, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente sul credito del debitore fallito (in tal senso Cassazione 10 marzo 2001, n. 3559).

Sotto il profilo processuale, infatti, non sussiste un litisconsorzio necessario, considerato che il lavoratore potrebbe convenire in giudizio o l'uno o l'altro coobbligato. Tra i soggetti evocati sussiste soltanto un litisconsorzio processuale eventuale, stante la posizione sussidiaria e meramente accidentale dei terzi, nei cui confronti si svolge una domanda autonoma (in tal senso Cassazione 28 settembre 2005, n. 18913).


Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto, e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari.

Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 c.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta, anche in via stragiudiziale, che sia resa conoscibile al committente (in tal senso Cassazione, 19 aprile 2006, n. 9048).

La speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c. trova applicazione non solo a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche dei lavoratori dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto (in tal senso Cassazione, 7 marzo 2008, n. 6208).

In senso opposto, il carattere speciale della norma non consente di estendere la responsabilità solidale dell'originario committente anche nei confronti dei crediti vantati dai dipendenti del subappaltatore, i quali, in caso di insolvenza dello stesso, potranno unicamente rivolgersi, attraverso lo strumento dell'art. 1676 c.c., nei confronti del subcommittente.

pagina 10 di 15



Nel caso di specie pertanto la domanda ex art. 1676 c.c. potrebbe astrattamente trovare accoglimento solo nei confronti di IPRAMS spa e Consorzio Stabile Prisma in liquidazione, non già nei confronti di Poste italiane spa. L'applicazione della norma, tuttavia, è soggetta al rispetto di taluni elementi che ne delimitano in maniera considerevole, sia da un punto di vista soggettivo, sia da un punto di vista oggettivo, l'ambito di applicazione.

Sotto il profilo soggettivo il tenore letterale della norma ("coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore...") impone di ritenere che possano avvalersi del beneficio della solidarietà esclusivamente i lavoratori subordinati (sia con contratto a tempo determinato sia a tempo indeterminato) dipendenti dell'appaltatore, con esclusione, pertanto, di tutti gli altri lavoratori vincolati con l'appaltatore da un rapporto distinto dalla subordinazione (per esempio, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.).

La limitazione maggiormente rilevante, che nella pratica rende la norma di difficile applicazione, è quella di carattere oggettivo, posto che i dipendenti dell'appaltatore possono esigere il proprio credito di lavoro nei confronti del committente nei limiti di un eventuale debito gravante su quest'ultimo in favore dell'appaltatore. Cioè il lavoratore può rivolgersi al committente soltanto se quest'ultimo abbia a sua volta un debito verso l'appaltatore e nei limiti di questo.

Non è sufficiente che il lavoratore provi l'esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ma è necessario altresì che provi l'esistenza di un credito dell'appaltatore gravante sul committente al momento della domanda (credito che non può ritenersi implicito nella mera esistenza del contratto di appalto), ponendosi questo come un requisito costitutivo della domanda.

Stando così le cose, la domanda andrà rigettata anche nei confronti di IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma, stante la mancata prova della sussistenza dei requisiti appena menzionati.

Responsabilità solidale di Poste Italiane – IPRAMS Spa - Prisma Consorzio Stabile

Dall'espletata istruttoria è emerso che le ricorrenti hanno lavorato esclusivamente nell'ambito dell'appalto di servizi di pulizia stipulato dalle Poste Italiane con l'ATI IPRAMS spa – Prisma Società Consortile a r.l. e da questa affidato a CPA Services srl (circostanza pacifica).

Per tale ragione la società Poste Italiane spa risponderà in solido con società per azioni IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs 276 del 2003, il quale stabilisce:

"in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla



cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Quale appaltante dei servizi di pulizia Poste Italiane è pertanto solidalmente obbligata con CPA Services srl, IPRAMS spa e Consorzio Stabile Prisma ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 per i sopra accertati crediti retributivi e i contributi previdenziali maturati dalle ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro intercorso con CPA Services srl.

Tutte le poste creditorie rivendicate hanno natura retributiva.

I conteggi sindacali allegati al ricorso sono stati redatti sulla scorta dei dati di cui alle buste paga, al contratto di lavoro ed ai cud.

I conteggi non sono stati contestati, se non genericamente e pertanto deve concludersi nel senso della correttezza degli stessi.

Il credito per cui Poste Italiane spa, IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma sono chiamati a rispondere in via solidale, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 per l'attività prestata dalle ricorrenti alle dipendenze di CPA Services srl, fallita, per il periodo 1.12.2008 – 31.10.2011 ammonta pertanto ai seguenti importi:

Barbuntoiu Sabina: euro 2.339,55 (di cui euro 1.028,21 lordi a titolo di TFR)

Begum Kokhia: euro 1.179,41 (di cui euro 843,91 lordi a titolo di TFR)

Benddikia Khadija: euro 2.374,21 (di cui euro 1.307,95 lordi a titolo di TFR)

Bolic Hasiya: euro 1.869,99 (di cui euro 1.067,81 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Arbana: euro 1.605,33 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Luljeta: euro 1.543,27 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Di Paola Loredana: euro 1.179,41 (di cui euro 313,12 lordi a titolo di TFR).

Domanda di manleva svolta da Poste Italiane Spa nei confronti di IPRAMS e Consorzio Stabile

Prisma

Rilevato che Poste Italiane spa risponde in via solidale in forza del contratto d'appalto stipulato con l'ATI ex art. 29 sopra citato, ma che Poste non è parte dei rapporti di lavoro intercorsi tra le ricorrenti con CPA Service, tenuti altresì in considerazione gli impegni assunti dall'ATI nel predetto contratto di appalto

pagina 12 di 15



allegato da parte Poste Italiane spa, deve trovare accoglimento la domanda di manleva formulata da Poste nei confronti di IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma.

Beneficio di escussione.

Parte convenuta Poste Italiane Spa ha eccepito altresì il beneficio di escussione di cui all'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003e succ. modifiche, in base al quale ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire nella prima difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori ed ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare in favore di Poste Italiane il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma.

Accertata quindi per le ragioni di cui sopra la responsabilità solidale di Poste Italiane spa, preso atto della tempestiva eccezione di parte Poste Italiane spa, l'azione esecutiva potrà essere intentata solo nei confronti di Poste Italiane spa solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio di IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma.

.....

Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto che non è stata espletata alcuna attività istruttoria, seguono la soccombenza e verranno pertanto poste a carico solidale della convenuta Poste Italiane spa e delle chiamate IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma, soccombenti, con distrazione a favore dei legali delle ricorrenti antistatali.

p.q.m.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana contro Poste Italiane spa con ricorso depositato il 14.10.2014, con la chiamata in causa di Fallimento di CPA Services srl, Società per azioni IPRAMS, Consorzio Stabile Prisma in liquidazione, già società consortile a responsabilità limitata Prisma, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

pagina 13 di 15



così provvede:

accerta e dichiara

che i crediti dei ricorrenti maturati durante il rapporto di lavoro con la CPA Services srl per l'esecuzione dell'appalto di Poste Italiane spa, con sede in Roma, viale Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore sono i seguenti:

Barbuntoiu Sabina: euro 2.339,55 (di cui euro 1.028,21 lordi a titolo di TFR)

Begum Kokhia: euro 1.179,41 (di cui euro 843,91 lordi a titolo di TFR)

Benddikia Khadija: euro 2.374,21 (di cui euro 1.307,95 lordi a titolo di TFR)

Bolic Hasiya: euro 1.869,99 (di cui euro 1.067,81 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Arbana: euro 1.605,33 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Luljeta: euro 1.543,27 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Di Paola Loredana: euro 1.179,41 (di cui euro 313,12 lordi a titolo di TFR)

e per l'effetto

condanna

in ragione della responsabilità solidale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 Poste Italiane spa, Società per azioni IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma in liquidazione, già società consortile a responsabilità limitata Prisma a corrispondere alle ricorrenti i seguenti importi:

Barbuntoiu Sabina: euro 2.339,55 (di cui euro 1.028,21 lordi a titolo di TFR)

Begum Kokhia: euro 1.179,41 (di cui euro 843,91 lordi a titolo di TFR)

Benddikia Khadija: euro 2.374,21 (di cui euro 1.307,95 lordi a titolo di TFR)


Bolic Hasiya: euro 1.869,99 (di cui euro 1.067,81 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Arbana: euro 1.605,33 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Maksuti Luljeta: euro 1.543,27 (di cui euro 786,20 lordi a titolo di TFR)

Di Paola Loredana: euro 1.179,41 (di cui euro 313,12 lordi a titolo di TFR)

pagina 14 di 15



oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo ed a regolarizzarne la posizione assicurativa e contributiva;

accerta e dichiara

che l'azione esecutiva nei confronti della società Poste Italiane può essere intentata dalle ricorrenti solo dopo l'infruttuosa escussione dei patrimoni di IPRAMS Spa, del Consorzio Stabile Prisma in liquidazione ed

accerta e dichiara

che la società per azioni IPRAMS ed il Consorzio Stabile Prisma in virtù dell'operatività del contratto di appalto stipulato con Poste Italiane (ed anche dei contratti di lavoro a suo tempo stipulati da CPA Services srl con le sig.re Barbuntoiu Sabina, Begum Kokhia, Benddikia Khadija, Bolic Hasiya, Maksuti Arbana, Maksuti Luljeta e Di Paola Loredana) sono responsabili dei crediti maturati dalle odierne ricorrenti e, per l'effetto

condanna

le menzionate imprese, in solido fra loro, a tenere indenne la società Poste Italiane da qualsiasi conseguenza pregiudizievole le derivi dalla presente causa e segnatamente da quanto eventualmente Poste Italiane spa corrispondesse alle ricorrenti in forza della presente sentenza;

condanna

Poste Italiane, società per azioni IPRAMS e Consorzio Stabile Prisma al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti che si quantificano in euro 4.015,00.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cap, con distrazione a favore dei legali delle ricorrenti antistatari.

Così deciso, Bolzano 26.02.2016



Depositato in Cancelleria addì 26.02.2016



Giudice del Lavoro

(dott.ssa Eliana Marchesini)